



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Oggi **10 agosto 2021**, innanzi al g.d. dott. Stefano Franchioni, sono comparsi:

il gestore della crisi dott. Chioli, il quale esibisce le comunicazioni ai creditori della proposta di piano e del decreto di fissazione della presente udienza.

Il g.d.

vista la proposta di piano del consumatore presentata da ANTONELLA PORTA e la documentazione allegata;

vista la relazione redatta dal gestore della crisi;

rilevato che le osservazioni presentate da CheBanca! Devono ritenersi superate alla luce della nuova proposta presentata dalla debitrice ed accettata dalla creditrice;

ritenuto che sia da escludere che la ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere alla luce di quanto esposto dal gestore della crisi nella sua relazione;

rilevato quanto al pignoramento del quinto dello stipendio che con l'omologazione del piano del consumatore, per il principio della par condicio creditorum (principio immanente in tutte le procedure concorsuali quali sono quelle relative al sovraindebitamento del debitore non fallibile), cessa definitivamente il suddetto pignoramento ed il credito residuo sarà pagato secondo le condizioni previste dal piano;

rilevato che in relazione alle cessioni del quinto dello stipendio, le mensilità che matureranno a seguito dell'omologa saranno integralmente a disposizione della procedura;

ritenuto che possa omettersi la nomina del liquidatore in quanto il piano non prevede lo svolgimento di attività liquidatoria;

P.Q.M.

a) omologa il piano del consumatore presentato da ANTONELLA PORTA nata a Nave (BS) il 10.7.1967 e residente a Nave (BS), via San Cesario n. 4/A e ne ordina la pubblicazione a cura della cancelleria nell'apposita area denominata "Crisi da sovraindebitamento" del sito del tribunale di Brescia;

b) ordina che gli importi trattenuti dal Comune di Brescia nell'ambito della procedura esecutiva n. 2198/2020 (oggi sospesa) siano messi a disposizione della presente procedura;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore dei cessionari di quota dello stipendio della ricorrente;

d) dispone che il gestore della crisi relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.



Il giudice  
dott. Stefano Franchioni

